



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno



Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE





COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

▪ NORME DI CARATTERE GENERALE.....	3
Art. 1 – Servizio di Polizia Rurale.	3
Art. 2 – Organi preposti all’espletamento del servizio.....	3
Art. 3 – Provvedimenti di Polizia Rurale.	3
▪ RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI.....	3
Art. 4 – Esercizio del diritto di passaggio.	3
Art. 5 – Caccia e pesca.....	3
Art. 6 – Pubblica proprietà.....	4
Art. 7 – Impianti e posteggi.....	4
Art. 8 – Pascolo sulla proprietà altrui.....	4
Art.10 – Pascolo dei caprini.....	4
Art. 11 – Recinzioni con filo spinato.....	4
▪ SALVAGUARDIA, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI O COMUNQUE GRAVATE DA SERVITÙ DI USO PUBBLICO.....	5
Art. 12 – Distanza degli alberi e delle siepi dalle strade.....	5
Art. 13 – Lavorazione di terreni prospicienti le strade.....	6
Art. 14 – Trasporto e spargimento di letame e liquami. Concimaie.....	6
▪ TUTELA DELLE ACQUE.....	6
Art. 15 – Rispetto delle acque pubbliche.....	6
Art. 16 – Fossi di scolo.....	7
▪ TUTELA BOSCHIVA E SULLA RACCOLTA DI PRODOTTI AGRARI E SILVANI.....	7
Art. 17 – Alberi di Natale.....	7
Art. 18 – Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora spontanea.....	7
Art. 19 – Apicoltura.....	8
▪ PUBBLICO DECORO E RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA.....	8
Art. 20 - Uso di esche avvelenate.....	8
Art. 21 – Emissione di odori molesti e rumori.....	8
Art. 22 – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi.....	8
Art. 23 – Stalle e allevamenti zootecnici.....	9
Art. 24 Compostaggio Domestico o buca.....	9
▪ PREVENZIONE DI INCENDI.....	9
Art. 25 – Protezione delle abitazioni – sfalcio.....	9
Art. 26 – Divieti e tutele per l’accensione di fuochi.....	9
Art. 27 – Mobilitazione di volontari.....	10
▪ PREVENZIONE E LOTTA CONTRO MALATTIE DI ANIMALI.....	10
Art. 28 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti zootecnici.....	10
▪ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	10
Art. 29 – Penalità.....	10
Art. 30 – Entrata in vigore.....	10



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

▪ NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Servizio di Polizia Rurale.

Il Servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, il rispetto e l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari emanate a tutela dei pubblici interessi nel campo agro-silvo-pastorale, delle acque pubbliche e della vita sociale in genere.

Art. 2 – Organi preposti all'espletamento del servizio.

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Servizio di Polizia Locale, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Nel procedere ad operazioni di Polizia Giudiziaria, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 3 – Provvedimenti di Polizia Rurale.

Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dallo Statuto Comunale.

L'emanazione degli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione del Sindaco, competono esclusivamente al Responsabile del Servizio Comunale competente, ai sensi dell'articolo 107 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.e dello Statuto Comunale, ed in ogni altro caso stabilito dalla Legge e dal presente Regolamento.

In caso di mancato rispetto delle ordinanze si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e giudiziari che potranno essere adottati in merito.

▪ RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Art. 4 – Esercizio del diritto di passaggio.

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquisita o in forza di un permesso temporaneo del proprietario o per consuetudine locale, devono praticarlo evitando di provocare danni ai raccolti, alle piante e agli alberi, ferme restando le limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che legato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 5 – Caccia e pesca.

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle vigenti norme statali, regionali e provinciali in materia.



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Art. 6 – Pubblica proprietà.

Per i fondi di proprietà comunale, valgono le medesime norme contenute nei precedenti artt. 5 e 6.

Art. 7 – Impianti e posteggi.

È vietato su tutto il territorio del Comune di Santa Giustina la sosta ai fini di campeggio di autocaravan e caravan nonché l'impianto di tende, sia in forma singola che collettiva su area pubblica e/o privata, al di fuori delle aree allo scopo destinate, regolarmente segnalate con i segnali di cui alle figg. 363 e 377 del Codice della Strada, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.

Sono esclusi da tale divieto i campeggi itineranti di cui alla L.R. 13.04.1995 n. 21, ferme restando le prescrizioni di cui all'Allegato C" della citata Legge.

E' data facoltà al Sindaco di derogare al presente divieto con provvedimento motivato.

Art. 8 – Pascolo sulla proprietà altrui.

Per tutto l'arco dell'anno è vietata la sosta e il pascolo delle greggi in transumanza su tutto il territorio comunale.

Il bestiame in transito o in sosta notturna deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente in modo da impedirne la fuga e che non possa arrecare danno ai fondi finitimi o molestia ai cittadini.

Il pascolo di bestiame di qualunque specie, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato.

In caso di transito su pubblica via i conduttori di mandrie e di greggi devono provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.

Le greggi e le mandrie non possono passare la notte lungo le strade e nelle piazze.

La sosta notturna è consentita solamente nei fondi chiusi da recinzioni idonee ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art.10 – Pascolo dei caprini.

Il pascolo dei caprini nei boschi è vietato senza la prescritta autorizzazione, come previsto dall'art. 9 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e dall'art. 22 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Veneto.

Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno.

Art. 11 – Recinzioni con filo spinato.

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietato realizzare recinzioni con filo spinato su tutto il territorio comunale. Eventuali recinzioni con filo spinato esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere eliminate e sostituite a norma di legge.



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- **SALVAGUARDIA, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI O COMUNQUE GRAVATE DA SERVITÙ DI USO PUBBLICO**

Art. 12 – Distanza degli alberi e delle siepi dalle strade.

Le piantumazioni (siepi, arbusti e viti) prospettanti spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio debbono distare dal ciglio esterno della carreggiata, non meno di ml. 1,00 e comunque non meno di 3.00 ml dall'asse stradale.

In prossimità di incroci e curve, è vietata qualsiasi piantumazione di altezza superiore ad 1 metro misurata dalla superficie stradale; è fatto obbligo chiedere il parere di competenza all'Ufficio di Polizia Locale, per esigenze dettate dalla visibilità, maggiori in dipendenza alle reali esigenze di viabilità potranno essere imposte anche distanze maggiori da quelle succitate.

Le distanze anzidette non si devono osservare qualora sul confine di proprietà esista un muro/recinzione, proprio o comune, purché le piantumazioni distino dal muro /recinzione ad una distanza minima di ml 0.50, dovranno avere un'altezza massima di ml 1.50 ml.

Tutte le piantumazioni prospettanti rogge, canali ecc. debbono distare dal ciglio, non meno di ml. 1,00 (luce netta tra il ciglio e la chioma); le suddette distanze sono da considerarsi valide anche nel caso in cui i privati cittadini procedano alla ripiantumazione di siepi già esistenti con la medesima essenza arborea-arbustiva o con altra specie vegetale.

All'interno dei centri abitati è proibito piantare alberi ad alto fusto ad una distanza minore di 3.00 ml misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, ed ad una distanza inferiore di 1.50 ml per gli alberi di non alto fusto.

Al di fuori dei centri abitati è proibito piantare alberi a una distanza minore di m 6,00 misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, come previsto dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 art.. 26 e 27.

Le piantagioni devono essere realizzate con tutte le cautele possibili onde evitare danni alle opere stradali ed in modo che non possano essere danneggiate dal trasporto o dallo sgombero delle nevi durante il periodo invernale. Il Comune non risponderà di danni causati per qualsiasi motivo dal transito stradale o dal carico di neve che potrà essere spinto dalle macchine apristrada, causando il ribaltamento delle piante.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi e gli alberi in modo che rami e radici non invadano la carreggiata stradale non danneggino la sede stradale, non nascondano la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare. In particolare gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un'altezza inferiore a 5 metri, riducendo la libera visuale od ostacolando il libero transito, e devono asportare le relativeramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,5 metri.

L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di pubblico passaggio compresi sentieri e/o percorsi a valenza paesaggistica.

In caso di inadempienza con ordinanza è stabilito l'abbattimento o la potatura di alberi e/o siepi che rechino danno o limitino l'uso delle strade comunali o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità e per le cose. In caso di inadempimento provvede il Comune ponendo le spese a carico dei proprietari inadempienti; si applicano in ogni caso le sanzioni previste dal presente regolamento e dalle altre disposizioni di legge.



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Art. 13 – Lavorazione di terreni prospicienti le strade.

I frontisti confinanti con le strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico e quelli comunque a monte delle strade medesime faranno in modo che, durante i lavori di aratura, spargimento di letame, ecc., le stesse siano protette dalla caduta di materiali ingombranti e lordanti.

La pulizia del piano stradale e delle cunette dovrà comunque essere fatta immediatamente.

Le lavorazioni ed arature stagionali dei terreni sopra e sottostrada dovranno terminare ad una distanza non inferiore a m 1,00 dal ciglio stradale.

La fascia di terreno tra il limite di aratura e la sede stradale dovrà essere regolarmente falciata.

Eventuali interventi comunali di pulizia del piano stradale saranno addebitati ai trasgressori.

Art. 14 – Trasporto e spargimento di letame e liquami. Concimaie.

L'argomento è regolato dalle vigenti norme statali e regionali in materia, nonché dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il letame e il liquame devono essere raccolti in concimaie, con platea impermeabile, poste ad una distanza minima di 50m dai corsi d'acqua superficiali.

L'accumulo di letame su terreno agricolo sarà permesso ad una distanza minima di 30 m dai corsi d'acqua e in siti che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di inquinamenti a carico di corpi idrici superficiali e di falde acquifere in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolar modo dalla D.G.R. del Veneto 07.08.2006 n. 2495 e allegati.

Il trasporto e lo spargimento del letame nelle zone agricole potrà essere effettuato durante tutto l'anno e in qualsiasi ora del giorno, con le modalità previste dalla D.G.R. del Veneto 07.08.2006 n. 2495 e suoi allegati.

Il trasporto e lo spandimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici dovrà essere attuato osservando le norme contenute nella D.G.R. del Veneto 07.08.2006 n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

L'utilizzo dei liquami è vietato per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti con delibera di G.M. n. 93 del 07.03.1994, per una fascia di 20 m dalle case sparse stabilmente abitate. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate.

Il trasporto e lo spandimento di liquami è vietato nel periodo dal 1 dicembre al 28 febbraio.

Nel rispetto delle norme che regolano le attività rumorose, previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, il trasporto e lo spandimento di liquami può essere effettuato nei seguenti orari

- Da aprile a settembre dalle ore 21,00 alle ore 8,00;
- Da ottobre a novembre e il mese di marzo dalle ore 17,00 alle ore 9,00.

▪ TUTELA DELLE ACQUE

Art. 15 – Rispetto delle acque pubbliche.

E' vietato danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le acque delle sorgenti, dei corsi d'acqua e delle condutture, pubbliche e private.

Non è permesso convogliare nei collettori delle acque meteoriche e nei tombini, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie, scavamenti negli alvei di fiumi, torrenti, ruscelli e scolatori, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità competente.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine se non autorizzate.

Art. 16 – Fossi di scolo.

I fossi tra le proprietà private, devono essere puliti e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere.

I proprietari dei fondi gravanti sui fossi di scolo sono tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

I fossi di scolo che risultassero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane. Nel caso in cui il proprietario del fondo, apporti una modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, ha obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di ripristino del deflusso anche se dovessero ricadere sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

I materiali di risulta dalla pulizia dei canali non devono essere abbandonati nel campo ma vanno smaltiti come i normali rifiuti solidi urbani, se non facilmente degradabili.

▪ **TUTELA BOSCHIVA E SULLA RACCOLTA DI PRODOTTI AGRARI E SILVANI**

Art. 17 – Alberi di Natale.

In conformità alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Veneto, le piantine, i cimali o comunque parte delle piante, di qualsiasi grandezza, dell'abete rosso o bianco e del pino (Alberi di Natale), provenienti sia dai boschi di proprietà pubblica che privata, devono essere accompagnati dallo speciale contrassegno prescritto, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

Art. 18 – Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora spontanea.

La materia è regolata dalla L.R. 15.11.1974 n. 53 e dal R.R. 05.08.1977 n. 7 cui si fa specifico riferimento. In particolare come previsto dall'art. 5 della L.R. n. 53/1974, è vietata durante tutto l'anno la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi. La cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo. Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

È comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

E' vietata l'estirpazione di radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea. La raccolta dei funghi è disciplinata da apposita normativa speciale. La raccolta dei mirtilli e degli altri frutti di bosco è consentita a uso personale o familiare sino a Kg 1,00 per persona al giorno e senza ausilio di pettine o attrezzi similari.

Art. 19 – Apicoltura.

La materia è regolata dalle vigenti norme statali e regionali in materia, in particolare la L.R. 18.04.1994 n. 23 e ss.mm.ii., nonché la L.R. 28.07.2006 n. 14 e propri allegati e la L.R. n. 33/1994.

L'apicoltore è tenuto a rispettare per le arnie distanze di ml 10 dalla sortita delle api e ml 5 per i rimanenti lati rispetto alla pubblica via. Nel caso in cui siano presenti muri, siepi continue o altri ostacoli interposti, le suddette distanze possono non essere osservate. Tutti gli allevatori presenti nel territorio dovranno entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento adeguarsi a quanto prescritto nel presente articolo.

▪ **PUBBLICO DECORO E RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA**

Art. 20 - Uso di esche avvelenate.

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che con apposite trappole finalizzate allo scopo, assolutamente sicure per persone e animali, nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali. E' consentito l'uso di esche anche nei casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.

Art. 21 – Emissione di odori molesti e rumori.

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie e tutte le utenze che operano il compostaggio, anche domestico, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità, nonché quelli riguardanti i rumori non fissi e riproducibili.

Art. 22 – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi.

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

A tal fine le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati.



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Art. 23 – Stalle e allevamenti zootecnici.

I proprietari di stalle e allevamenti zootecnici (ad uso familiare, intensivo, stagionale, ecc.), oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti dal vigente Piano Regolatore Generale sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia comunitaria che nazionale e regionale.

Art. 24 Compostaggio Domestico o buca.

Nell'azione di compostaggio domestico tramite compost o buca è necessario mantenere la distanza dai confini di **2 metri** prevista dall'art. **889** del codice civile ed è necessario mantenere una distanza di **5 metri** dalle abitazioni, salvo deroga.

▪ PREVENZIONE DI INCENDI

Art. 25 – Protezione delle abitazioni – sfalcio.

I proprietari di terreni inerbiti siti nei centri abitati (stabiliti con delibera di G.M. n. 93 del 07.03.1994) e a distanza inferiore a 200 m dal limite esterno dei centri medesimi, sono tenuti a eseguire almeno due sfalci annui così suddivisi:

- primo sfalcio entro il 30 giugno;
- secondo sfalcio entro il 15 settembre;

E' fatto altresì obbligo di almeno due sfalci annui, con la medesima tempistica soprariportata, dei terreni inerbiti al di fuori dai centri abitati, posti a distanza inferiore a 100 m dalle case stabilmente abitate.

Art. 26 – Divieti e tutele per l'accensione di fuochi.

In riferimento alla L. 21.11.2000 n. 353 e alla L.R. 24.01.1992 n. 6, nonché alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi e a una distanza minore di m 100 dai medesimi, salvo per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.

E' consentito solamente dare fuoco alle stoppie e ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 novembre, nelle fasce orarie comprese tra le 06.00 e le 09.00 e tra le 19.00 e le 22.00, ad una distanza superiore a 20 m dalle case stabilmente abitate per un massimo di 1 metro stero (1 metro stero=1 metro cubo vuoto per pieno) per ettaro per volta per un totale di TRE metri steri al giorno nel medesimo focolaio.

Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato finché non sia spento.

E' tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate, se non autorizzati dall'autorità competente.

È comunque assolutamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo all'aperto quando spira il vento e nei periodi di prolungata siccità in cui vige l'ordinanza prefettizia di "MASSIMA PERICOLOSITÀ INCENDI".

È possibile procedere con l'accensione di fuochi nella tradizionale manifestazione popolare denominata "Brusa la Vecia" nel periodo che va dal 1 marzo al 10 aprile in deroga ai limiti di



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

orario e di distanza riportati nei capoversi precedenti, tenuto salvo l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

Art. 27 – Mobilitazione di volontari.

Le persone che, a norma dell'art. 33 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, sono tenute a prestare la loro opera per lo spegnimento di un incendio nel bosco debbono accorrere sul posto munite degli arnesi necessari e dei previsti D.P.I. e agire con la massima attività.

In tal caso hanno l'obbligo di collaborare con i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e l'Autorità Forestale.

I proprietari di case e terreni adiacenti al luogo dell'incendio devono consentire l'accesso agli addetti all'opera di spegnimento o di isolamento del fuoco.

▪ PREVENZIONE E LOTTA CONTRO MALATTIE DI ANIMALI

Art. 28 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti zootecnici.

I titolari di allevamenti colpiti, o sospettati di esserlo, da malattie infettive o diffuse, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di tali malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusa, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per qualsiasi causa dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite del competente servizio sanitario.

▪ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 – Penalità.

L'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, alle violazioni del presente regolamento sarà disciplinata per come disposto dal Capo I° della L. 24.11.1981 n. 689.

Le trasgressioni alle succitate disposizioni saranno punite con una sanzione amministrativa minima di Euro 25,00 e massima di Euro 500,00 in conformità ai limiti edittali stabiliti dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 30 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo unitamente alla delibera. Da quel momento saranno abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dal Comune in materia di polizia rurale.



COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

